

STATUTO
"FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS)"

Art. 1 - Fondazione

Per iniziativa dell'Ing. Benedetto De Benedetti, che intende:

- ricordare il padre Ing. Gian Giacomo De Benedetti,
- esprimere riconoscenza alla città di Cherasco, che sin dal lontano 1547 ha accolto tra le sue mura tante famiglie ebraiche, tra le quali anche la famiglia De Benedetti,
- mantenere un legame culturale con la Francia nel ricordo dell'armistizio firmato a Cherasco tra la Francia rivoluzionaria ed il Regno di Sardegna il 28 Aprile 1796, con successiva introduzione in città dei valori della Rivoluzione Francese ed emancipazione degli ebrei cheraschesi,
- sviluppare il legame con lo stato di Israele, iniziato attraverso il gemellaggio di Cherasco con la città di Qiryat Gat,

é costituita la

"FONDAZIONE DE BENEDETTI - CHERASCO 1547 (ONLUS)".

La Fondazione dovrà usare, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Cherasco presso il vecchio Ghetto ebraico in Via G. Marconi n. 6 (già Rue des Hermites dal 1799 fino alla caduta dell'Impero Napoleonico).

Art. 3 - Finalità della Fondazione

La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

L'esclusivo scopo della Fondazione è il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei seguenti comparti:

- a. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e

storico, con particolare riferimento a quanto riconducibile alla passata presenza ebraica nella città di Cherasco;

- b promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla cultura ed all'arte ebraica e francese in Piemonte;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale affidata ad università o enti di ricerca israeliani e svolta sul territorio piemontese.

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare ed integrare la sua attività con organi pubblici, università, enti in genere, sia pubblici che privati, sia italiani che esteri, con i quali potrà stipulare gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

La Fondazione opererà nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei al conseguimento delle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione ad enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse, ed entro tali limiti potrà svolgere attività economiche necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione é costituito:

- dal fondo di dotazione originario versato dal Fondatore quale risulta dall'atto costitutivo e dai suoi successivi incrementi;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali in danaro;
- da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad investire il danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 5 - Esercizio

L'esercizio finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentun Dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

La Fondazione é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Fondatore, Ing. Benedetto De Benedetti o dai suoi successori legittimi, i quali potranno anche nominare se stessi.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dal Fondatore o dai suoi successori legittimi, nomina nel proprio ambito il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere di Amministrazione viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, il Fondatore o i suoi successori legittimi provvedono alla sua sostituzione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Le cariche di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso spese.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione é convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato a mezzo raccomandata a.r. ai Consiglieri ed al Revisore dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica, telefax o e-mail con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario da lui scelto, anche fra estranei.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a. alla approvazione entro il mese di Dicembre del bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il mese di Giugno del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b. all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;

- c. alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;
- d. alla costituzione, se ritenuto opportuno, di un Comitato Scientifico determinandone composizione, durata, mansioni e funzionamento;
- e. agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili, osservate le maggioranze di cui all'articolo 8;
- f. ai criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- g. alla nomina e revoca, su proposta del Presidente, della persona incaricata a reggere la Segreteria Generale della Fondazione, al conferimento alla stessa dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni, fissandone la durata dell'incarico e la determinazione dei compensi. In particolare il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige e amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario del medesimo e svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli saranno delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- h. alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente e i Consiglieri e del compenso per il Revisore dei Conti;
- i. all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- j. agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica, revoca ed abrogazione;
- k. alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;
- l. alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;
- m. all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- n. alle modifiche del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 12;
- o. a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

Art. 10 - Presidente

I membri del Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dal Fondatore o dai suoi successori legittimi, eleggono tra di loro il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; gli stessi durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b. garantire la corretta amministrazione della Fondazione;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;
- d. nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- e. nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- f. assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti

Il Fondatore o i suoi successori legittimi nominano un Revisore dei Conti che rimane in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 -Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, potranno essere proposte esclusivamente dal Presidente e dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Art. 13 - Durata ed estinzione

La Fondazione é costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà.

La devoluzione del patrimonio avverrà a favore di altre ONLUS che garantiscono la continuità degli scopi della Fondazione oppure per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Disposizioni generali

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione é obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Art. 15 - Disposizioni transitorie

Per la prima volta la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Revisore dei Conti viene effettuata dal Fondatore nell'atto costitutivo.